

corporali, sono devolute ai pretori. Gli atti per la riscossione delle pene pecuniarie applicate in via amministrativa spettano ai ricevitori del registro.

I consoli all'estero ed i comandanti di navi da guerra di stazione in paese straniero, ove non risieda console con esercizio di giurisdizione, dovranno uniformarsi alle speciali norme di procedura prescritte dalla legge sui consolati.

Anche innanzi i detti consoli e comandanti si fa luogo alla composizione amministrativa come nel primo capoverso.¹

449. I procedimenti relativi ai reati marittimi dovranno sempre essere spediti d'urgenza.

L'imputato, *contro il quale siasi spedito o possa essere spedito* mandato di cattura nei sensi dell'art. 182 del Codice di procedura penale, modificato colla legge 30 giugno 1876, n. 3183 (serie 2^a), *o che trovasi in istato di libertà provvisoria*, potrà avere il permesso d'imbarco *previo il consenso sia del pubblico ministero, sia del pretore per i reati di sua competenza*; ma l'imbarco non potrà essere autorizzato per viaggi all'estero.

Oltre ai casi indicati nell'art. 311 del Codice di procedura penale, nei giudizi per reati marittimi, si potranno leggere le dichiarazioni scritte dei testimoni, ogniqualvolta consti che si trovino in navigazione, quantunque non siano assenti dal Regno.

I termini per produrre opposizioni, appello o ricorso contro sentenze di condanna per reati marittimi, pronunziate a carico di individui appartenenti alla marina, mentre sono in navigazione, cominceranno a decorrere dal giorno dello sbarco loro nel Regno, accertato ai termini degli articoli 115 e seguenti del presente Codice e del regolamento.

Nei giudizi per reati marittimi potranno essere, previo accordo fra le parti, e con decreto del presidente, ridotti:

a dieci giorni il termine, stabilito nell'art. 360 del Codice di procedura penale;

a venti giorni quello fissato nell'art. 407 del detto Codice;

ugualmente a venti giorni quello prescritto nell'articolo 664 del Codice stesso.

In quest'ultimo caso il presidente potrà pure ab-

¹ Modificato dagli articoli 11 e 12 della L. 11 aprile 1886, n. 3781, serie 3^a.